

(N. 2258)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ALDISIO)

di concerto col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 28 MARZO 1952

Completamento dei lavori di costruzione di case per senza tetto e per reduci.

ONOREVOLI SENATORI. — Il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, ha effettuato negli anni 1947, 1948 e 1949, la costruzione di case per senza tetto nei Comuni che hanno subito maggiori danni nel patrimonio edilizio a causa degli eventi bellici.

Analogamente vennero costruite case per reduci senza tetto, con il fondo di lire 2 miliardi all'uopo autorizzato con il decreto legislativo 24 giugno 1946, n. 240.

Tale attività ha valso a dare valido contributo alla soluzione del problema edilizio del dopoguerra, assicurando un alloggio a numerose famiglie di sfollati, di profughi, di reduci, che non avrebbero potuto, altrimenti, rientrare nel circolo produttivo della vita nazionale.

Una notevole parte delle costruzioni iniziate ai sensi delle disposizioni predette, è, peraltro, rimasta incompiuta per l'esaurimento

dei fondi autorizzati, ed al completamento non è possibile provvedere con nuovi stanziamenti, in quanto, a' termini dell'articolo 10 della legge 25 giugno 1949 (modificativo dell'articolo 55 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261) la costruzione di case per senza tetto è consentita unicamente col sistema della concessione, a pagamento differito.

Da un censimento effettuato è risultato che vi sono circa 8.300 alloggi per senza tetto, per un complesso di 29.500 vani, e circa 400 alloggi per reduci, per un complesso di 1.300 vani, già completati nel rustico e che sono inutilizzabili a causa della mancanza delle opere di rifinimento.

Si tratta quindi di opere che esposte alla azione delle intemperie e degli agenti atmosferici vanno subendo sensibili deterioramenti che si aggraveranno ove non si addivenga al più presto al completamento dei lavori. Ma

oltre a tale lato tecnico della questione va posto in rilievo l'aspetto sociale di essa.

Può facilmente comprendersi quanto sia controproducente sugli ancora numerosi senza tetto la constatazione della inutilizzazione di tanti alloggi che con poca spesa potrebbero invece risolvere il problema della sistemazione di molte famiglie. Possono dedursi le premure che vengono rivolte per la ripresa dei lavori da parte delle Prefetture, delle Autorità locali e delle Associazioni dei sinistrati. Ad esse vanno aggiunte i commenti dei singoli e della stampa, che talvolta raggiungono il tono di vibrata protesta.

Si ritiene perciò che non possa più oltre procrastinarsi la soluzione dell'accennato problema che riguarda direttamente una rilevante massa di interessati.

Infatti, con la spesa prevista di circa lire 2.100.000.000 per il completamento delle case per senza tetto, e di lire 85.000.000 per quelle per reduci, ripartita per i vari Provveditorati, sarà possibile dare conveniente alloggio ad 8.700 famiglie.

Per rendere possibile l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, occorre però l'emanazione di

apposito provvedimento legislativo, atteso il disposto del su richiamato articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e si è pertanto predisposto il seguente disegno di legge.

Il Ministero del tesoro, interessato alla questione ha convenuto sull'opportunità di completare i lavori in parola, facendo però presente la necessità di fronteggiare la spesa occorrente con la riduzione, per importo corrispondente, di altre assegnazioni autorizzate con la legge che approva lo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio corrente.

Il disegno di legge dispone, pertanto, che alla spesa prevista in lire 2.175.000.000 si faccia fronte con le normali assegnazioni di bilancio per opere dipendenti da danni bellici.

È sembrata opportuna tale soluzione in quanto in tal modo sarà possibile graduare i completamenti da effettuarsi dai singoli Provveditorati in relazione alle disponibilità che si abbiano a verificare negli stanziamenti dei Provveditorati stessi per danni bellici, mediante semplici storni da disporre con decreto interministeriale. Tali storni, poi, potrebbero essere anche superflui nei casi in cui esistessero disponibilità in conto residui.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il Ministero dei lavori pubblici nel limite di spesa di lire 2.175.000.000 è autorizzato a provvedere al completamento dei fabbricati rimasti incompiuti alla data dell'entrata in vigore della legge 25 giugno 1949, n. 409, dei quali era stata iniziata la costruzione ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, nonchè dei fabbricati rimasti incompiuti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 240.

I lavori di cui al precedente comma sono gestiti dai Provveditorati regionali alle Opere pubbliche competenti per territorio.

Alla relativa spesa si farà fronte con le normali assegnazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere dipendenti da danni bellici.